



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2021

Istituzione della qualifica di dirigente superiore nell'ambito della carriera dirigenziale penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. – Con riguardo al personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, è necessario dare compiuta attuazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ove è espressamente statuito che « fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente ».

Considerata l'avvenuta equiparazione fra il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e il personale della Polizia di Stato, al fine di garantire una corrispondenza anche nei ruoli delle due carriere, con il presente disegno di legge si istituisce la figura di dirigente superiore penitenziario.

Infatti, in base alla normativa vigente, la carriera dirigenziale penitenziaria è costituita da sole due qualifiche, quella di dirigente generale e quella di dirigente. All'interno di quest'ultima categoria è possibile il conferimento di « mansioni superiori », sulla base di prestabiliti criteri valutativi, ai dirigenti con almeno nove anni di carriera.

Con l'istituzione della qualifica di dirigente superiore penitenziario si conferisce un riconoscimento giuridico a una qualifica, quella di dirigente con incarichi superiori, alla quale si potrà accedere con ventitré anni di servizio, con la conseguente applicazione del trattamento giuridico ed economico rico-

nosciuto al dirigente superiore della Polizia di Stato.

Con tale intervento normativo si intende conseguire il duplice scopo di migliorare l'impatto derivante dall'applicazione della riforma del Corpo di polizia penitenziaria, intervenuta con l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e di evitare che le disposizioni legislative introdotte con il riordino dei ruoli delle carriere delle Forze di polizia possano creare disparità di trattamento, economico e giuridico, con il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, che resta gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Con il presente disegno di legge, all'articolo 1, si istituisce la qualifica di dirigente superiore nell'ambito della carriera dirigenziale penitenziaria, attraverso modifiche puntuali al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il cui impianto resta immutato. In particolare, con la modifica introdotta dalla lettera *d*) del comma 1 viene aggiornata la tabella A allegata al predetto decreto legislativo, in modo tale da attribuire al dirigente penitenziario superiore le funzioni attualmente conferite ai dirigenti con incarichi superiori.

All'articolo 2, comma 1, si prevede una disposizione transitoria, per la quale sono ammessi alla valutazione della commissione competente per il conferimento della qualifica di dirigente penitenziario superiore, nei limiti dei posti vacanti, tutti i dirigenti con

ventitré anni di servizio maturati alla data di entrata in vigore della legge.

Con il comma 2 si esplicita l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico fra la qualifica di dirigente penitenziario superiore e il dirigente superiore della Polizia di Stato, in attuazione di quanto pre-

visto dal citato decreto legislativo n. 95 del 2017.

All'articolo 3 si prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, a valere sulle risorse stanziare dalla legge di bilancio per l'anno 2021 per l'assunzione di personale aggiuntivo per le Forze di polizia e le Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della qualifica di dirigente superiore nell'ambito della carriera dirigenziale penitenziaria)

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario e di dirigente penitenziario superiore; all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale »;

b) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'accesso alla qualifica di dirigente penitenziario superiore, per gli incarichi previsti nella tabella A, nel limite dei posti in organico, avviene mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i dirigenti penitenziari con almeno ventitré anni di servizio senza demerito dall'ingresso in carriera »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La commissione prevista dall'articolo 14, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2, individua i funzionari idonei all'accesso alla qualifica di cui al comma 1 e informa il direttore generale del personale

e della formazione per l'emissione del provvedimento di conferimento dell'incarico »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Accesso alla qualifica di dirigente penitenziario superiore »;

c) all'articolo 9, comma 1, le parole: « ai dirigenti con incarichi superiori » sono sostituite dalle seguenti: « ai dirigenti penitenziari superiori »;

d) all'articolo 14, comma 1, le parole: « Ai fini del conferimento degli incarichi superiori » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente penitenziario superiore »;

e) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

(Trattamento giuridico ed economico spettante al personale della carriera dirigenziale penitenziaria non generale)

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, con ventitré anni di servizio maturati alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso, nel limite dei posti in organico previsti alla tabella A allegata al medesimo decreto legislativo, come modificata dalla presente legge, alla valutazione della commissione di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 63 del 2006.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, alla qualifica di dirigente penitenziario superiore è riconosciuto il medesimo trattamento giuridico ed economico previsto per il personale della Polizia di Stato con qualifica di dirigente superiore.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 800.000 euro a

decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Allegato 1

(Articolo 1, comma 1, lettera e))

« Tabella A

(Articolo 3, comma 3)

RUOLI E QUALIFICHE DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE PENITENZIARIA FUNZIONI CONFERIBILI		
I Dirigenti generali		
Qualifica	Dotazione organica	Funzioni
Dirigente generale penitenziario	25	Capo di Dipartimento; vice capo di Dipartimento; direttore generale; direttore istituto superiore studi penitenziari; provveditore regionale
II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario		
Qualifica	Dotazione organica	Funzioni
Dirigente penitenziario	431	
- di cui dirigenti penitenziari superiori	45	Direttore di quattro uffici presso l'ufficio del capo del Dipartimento; Direttore di nove uffici presso le direzioni generali del Dipartimento; Direttore di un ufficio presso l'istituto superiore di studi penitenziari; Direttore dell'ufficio della segreteria e degli affari generali presso i provveditorati regionali; Direttore degli istituti penitenziari di: Milano S. Vittore C.C., Milano Opera C.R., Torino Le Vallette C.C., Padova C.R., Parma Istituti penali, C.C., Firenze Sollicciano I C.C., Spoleto C.R., Bologna Roma Rebibbia Nuovo Complesso C.C., Roma Regina Coeli C.C., Napoli Secondigliano C.C., Napoli Poggioreale C.C., Lecce Nuovo Complesso - C.C., Palermo Pagliarelli C.C., Genova Marassi C.C.
Dirigente	386	Direttore di istituto penitenziario, ad eccezione degli istituti individuati come sede di incarico superiore; Direttore di ufficio presso l'ufficio del capo del Dipartimento, ad eccezione degli uffici individuati come sede di incarico superiore; Direttore di ufficio presso le direzioni generali del Dipartimento, ad eccezione degli uffici individuati come sede di incarico superiore; Direttore di scuola di formazione; Direttore aggiunto di ufficio, centrale o territoriale, individuato come incarico superiore; Direttore dell'ufficio del personale e della formazione e dei detenuti e del trattamento presso i provveditorati regionali; Vice direttore di istituto penitenziario.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RUOLI E QUALIFICHE DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE PENITENZIARIA FUNZIONI CONFERIBILI		
III Ruolo dei dirigenti medici psichiatri		
Qualifica	Dotazione organica	Funzioni
Dirigente penitenziario	15	
- di cui dirigenti penitenziari superiori	3	Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa; Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino; Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia.
Dirigente	12	Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto; Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli; Direttore aggiunto negli ospedali psichiatrici giudiziari, individuati come sede di incarico superiore; Vice direttore di Ospedale psichiatrico giudiziario.
IV Ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna		
Qualifica	Dotazione organica	Funzioni
Dirigente penitenziario	55	
- di cui dirigenti penitenziari superiori	8	Direttore di un ufficio presso la direzione generale dell'esecuzione penale esterna del Dipartimento; Direttore di un ufficio presso l'istituto superiore di studi penitenziari; Direttore dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna presso i provveditorati regionali della Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia.
Dirigente	47	Direttore dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna presso i provveditorati regionali di: Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna; Calabria e Sardegna; Direttore degli uffici locali di esecuzione penale esterna di: Ancona, Avellino, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Viterbo.
		Totale: 526

».